



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE

in persona di:

dott. Eugenio Forgillo	Presidente
dott. Pasquale Cristiano	Consigliere rel.
dott. Antonietta Golia	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello n. 2511/2018, con oggetto risarcimento dei danni, riservata in decisione coi termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. alla udienza del 26-11-2019

tra

Tirozzi Giuseppe (TRZGPP82C05A512G), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dagli avvocati Mattia D'Alterio (DLTMTT7C06G309Z) e Andrea pianese (PNSNDR64B24F799R), presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in Campania alla via S. Francesco d'Assisi 52

appellante

e

Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (0081857001), già Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna alla Stalingrado 45, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale, dall'avv. Vincenzo Collarile (CLLVCN43E29A783F), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia 73

appellata



nonché

De Fusco Lina (DSFLNI73H57B963B), domiciliata in Teverola, alla via Salzano 39
appellata contumace

e

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per
Notaio Castellini del 21-7-2015, dagli avvocati Itala de Benedictis, Erminio Capasso,
Meuro Elberti, Vincenzo Di Maio, Ida Verrengia e Luca Cuzzupoli, elettivamente
domiciliato in Napoli alla via A, Gasperi presso l'ufficio legale

interventore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con atto di citazione notificato il 3-5-2018 e, autorizzata la rinnovazione, il 13-10-
2018, Tirozzi Giuseppe ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord, in composizione monocratica, 983/2018, pubblicata e notificata il 5-4-
2018, con cui, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da esso
appellante con citazione del marzo 2015, sono stati condannati in solido De Fusco
Lina e la Unipolsai Assicurazioni al pagamento in suo favore della somma di €
44.091,20, oltre rivalutazione dal 1-1-2018, nonché interessi legali sulla somma
devalutata 28-9-2013, rivalutata anno per anno, a titolo di risarcimento del danno
cagionato dal sinistro stradale, a seguito del quale sono derivati postumi permanenti
in danno di esso appellante, verificatosi in Aversa il 28-9-2013, alle 20, allorquando,
percorrendo la via De Jasi a bordo del suo motociclo targato BV53647, era stato
urtato dalla autovettura targata EF687BL, di proprietà di De Fusco Lina, assicurata
per la responsabilità civile dalla Unipol, il cui conducente, percorrendo la via De Jasi
in direzione opposta, “senza azionare l'indicatore di direzione tentava di svoltare a
sinistra in via Domenico Perla tagliando la strada al motociclo”.

Ritenuta la concorrente pari responsabilità dell'attore ai sensi dell'art. 2054, comma
2, cod. civ., il primo giudice ha quantificato per l'intero l'ammontare del danno in €
74.750,99 per danno biologico permanente, € 8.330,00 per danno biologico da



inabilità temporanea, € 4.268,40 per danno al motociclo, nonché € 834,00 per esborsi correlati al sinistro, e condannato in solido i convenuti alla rifusione delle spese di lite in ragione della metà, con attribuzione, compensata la quota residua.

Contesta l'appellante la statuizione afferente la ricorrenza e comunque la misura della colpa concorrente ritenuta a suo carico, concludendo per la declaratoria della responsabilità esclusiva, ovvero in subordine nella misura del 90%, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, della proprietaria della autovettura in ordine alla causazione del sinistro, nonché per la condanna in solido degli appellati al pagamento del totale del risarcimento richiesto in primo grado, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla rifusione per l'intero delle spese del doppio grado, con distrazione.

È rimasta contumace De Fusco Liliana, laddove la Unipolsai Assicurazioni, ha contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.

Con comparsa depositata il 19-10-2019 ha spiegato intervento l'INPS ai sensi degli articoli 344 e 404 cod. proc. civ. per la condanna in solido della Unipol Sai e di De Fusco Lina, dichiarata la surrogazione di esso interventore nei diritti del danneggiato Tirozzi Giuseppe ai sensi degli articoli 41 della legge 183/2010, 142 e 283 del decreto legislativo 209/2005, al pagamento della somma di 23.871,02, oltre interessi e rivalutazione, pari alla indennità di malattia percepita dal danneggiato Tirozzi Giuseppe, anticipata dal suo datore di lavoro e da questi conguagliata dal settembre 2013 al giugno 2014 con il debito contributivo.

All'udienza del 26-11-2019 la Corte ha riservato la causa in decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Argomenta l'appellante quanto alla carenza di prova, ritenuta dal primo giudice, della “effettuazione della manovra di frenata e sterzata”, sebbene allegata in citazione, come detta manovra fosse stata in realtà comprovata dai rilievi eseguiti dai pubblici ufficiali intervenuti, oltre che dalla mancata risposta da parte della convenuta



De Fusco Lina al deferitole interrogatorio formale, vertente anche sulla circostanza in parola.

Argomenta altresì l'appellante che i danni riportati dal suo motoveicolo, contrariamente alla determinazione del primo giudice, "sono consoni ad un impatto frontale a velocità opposte di circa 50 km/h, e certamente non possono essere fonte di convincimento al fine di dichiarare un concorso di colpa del 50%".

2) L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

2.1) In tema di responsabilità derivante dalla circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. 12444/2008).

In particolare, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado della colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro. Occorre, per ritenere raggiunta la prova liberatoria, che l'altro conducente dimostri di avere tenuto una condotta di guida conforme alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza e di essere stato messo in condizioni di non avere potuto fare alcunché per evitare il sinistro (Cass. 3193/2006). Detta prova liberatoria va tuttavia intesa non nel senso di dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, ma di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada (Cass. 10031/2006).

Pertanto, è consolidato il principio che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei due conducenti e della misura della sua responsabilità ben può concorrere con la colpa presunta dell'altro, che non abbia fornito la prova liberatoria posta a suo carico dal primo comma dell'art. 2054 cod. civ., cui va imputata la residua area di responsabilità. Infatti, il comma 2 dell'art. 2054 cod. civ., stabilendo la presunzione,



fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia ugualmente concorso a produrre il danno, impone in realtà una ripartizione paritetica della responsabilità solo nel caso in cui non sia stata accertata in concreto la misura della responsabilità neppure di uno soltanto dei due conducenti, laddove, se l'entità percentuale dell'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti sia stata positivamente determinata, all'altro che non abbia provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno è imputabile solo l'area residua di responsabilità (Cass. 2739/2002, 6519/2004).

2.2) Ora gli elementi di prova acquisiti in primo grado effettivamente comportano il superamento – fondatamente lamentato dall'appellante mercé puntuale richiamo delle non contestate risultanze istruttorie anche nella parte in cui queste hanno consentito di chiarire sufficientemente la dinamica del sinistro – della presunzione contemplata dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., pur dando conto non già della esclusiva, ma della solo prevalente responsabilità dell'appellata De Fusco Lina, il cui grado di colpa concorrente è ragionevole commisurare alla percentuale del 70%; e ciò, avendo il conducente della sua autovettura, ad onta delle prescrizioni di cui all'art. 154 del decreto legislativo 285/92, effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra senza attivare l'indicatore di direzione, e inoltre senza dare la precedenza al sopraggiungente motociclo condotto dall'appellante cui “tagliò letteralmente la strada” (teste Della Valle).

2.3) Tuttavia la irreprensibile condotta di guida dell'appellante, cui va attribuita la concorrente responsabilità nella misura residua del 30%, non è fondatamente sostenibile, giacché se è vero che l'appellante tentò di eseguire una manovra di emergenza (circostanza emersa dai rilievi tecnici, richiamati in appello in parte qua, effettuati in loco, oltre che inclusa tra i capitoli del non reso interrogatorio formale deferito in primo grado alla contumace De Fusco Lina), si sottrae a censura il rilievo del primo giudice – cui l'appellante si limita ad opporre considerazioni teoriche avulse dal caso concreto – che “i gravissimi danni riportati dai 2 veicoli coinvolti nel sinistro, così come evincibili dall'ampia documentazione fotografica in atti (il



motociclo appare completamente distrutto nella parte anteriore, mentre la parte anteriore destra dell'autovettura risulta completamente deformata), appaiono ictu oculi dei tutto incompatibili con una velocità del motociclo consona ad un centro abitato e comunque prudenzialmente da adottare in presenza di un incrocio pure trafficato”.

In definitiva l'appellante – sebbene mandato assolto nella sede penale dalle imputazioni di cui agli articoli 186, comma 2, lettera b, e 187, comma 1, del decreto legislativo 285 cit. con sentenza Tribunale di Napoli Nord depositata il 30-5-2016 – non ha pienamente assolto l'onere probatorio a suo carico di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

3) Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiarato il concorso di colpa di Tirozzi Giuseppe nella causazione del sinistro in ragione del 30%, va rideterminata all'attualità la statuizione di condanna al risarcimento del danno in suo favore in complessivi € 53.226,20, ovvero, in assenza di censure afferenti la operata liquidazione, rivalutata all'attualità la somma riconosciuta in primo grado, incrementata del 20%.

4) Va accolta anche la domanda proposta dall'INPS con lo spiegato intervento, in ordine alla cui ammissibilità e fondatezza alcuna osservazione è stata peraltro formulata dalla appellata costituita; ad ogni modo ha documentato l'INPS l'ammontare del credito di € 23.871,02 al 19-9-2019, inclusi interessi e rivalutazione, per la dedotta causale.

Fermi i richiami normativi operati dall'INPS all'art. 142 del decreto legislativo 209/2005 in tema di diritto di surroga dell'assicuratore, nonché all'art. 41 della legge 183/2010 in tema di responsabilità di terzi delle responsabilità civili, si osserva che l'INPS, quale titolare di un autonomo diritto di agire in surrogatoria nei confronti del responsabile civile dell'infortunio indennizzato e nei limiti del risarcimento da questi dovuto secondo le norme generali in materia di fatti illeciti, è legittimato, ai sensi



dell'art. 344 cod. proc. civ., a spiegare intervento in appello, nel giudizio promosso dall'infortunato contro lo stesso responsabile, per la liquidazione del danno ulteriore rispetto a quello coperto dalle prestazioni assicurative, stante l'incidenza della relativa quantificazione sulla determinazione dei limiti suddetti ed il possibile pregiudizio che essa può arrecare alla esaustiva soddisfazione delle ragioni surrogatorie dell'Istituto (Cass. 20355/2005).

5) Pertanto, vanno condannati in solido la Unipolsai Assicurazioni S.p.A. e De Fusco Lina al pagamento in favore dell'INPS della somma di 23.871,02, nei limiti del risarcimento ad altro titolo riconosciuto in primo grado all'appellante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma annualmente rivalutata secondo indici istat dal 20-9-2019 alla presente sentenza, nonché interessi legali al soddisfo; si precisa che il credito per il rimborso delle prestazioni erogate in favore dell'infortunato, fatto valere – in via di surrogazione – nei confronti del terzo responsabile del fatto illecito, ha natura di credito di valore e non di valuta, di talché esso include la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo il pagamento effettuato dall'ente previdenziale, in conformità con la natura di successione a titolo particolare nel diritto controverso propria del fenomeno surrogatorio, e senza incidenza dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo, che opera sul piano del rapporto assicurativo (Cass. 5594/2015).

6) Va confermata nel resto l'impugnata sentenza, fatte salve le determinazioni afferenti il governo delle spese.

6.1) Si precisa che in base al principio di cui all'art. 336, comma 1, cod. proc. civ., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (effetto espansivo interno), la riforma parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. 13059/2007). Infatti il giudice di appello, se in caso di rigetto del



gravame non può, senza specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata ha il potere di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della pronunzia, dovendo l'onere essere attribuito e ripartito giusta l'esito complessivo della lite (Cass. Sez. Unite 15559/2003).

6.2) Segue la condanna in solido dei soccombenti appellati alla rifusione delle spese, liquidate in dispositivo – in applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al quantum riconosciuto in grado di appello, nonché con adeguata riduzione rispetto ai valori medi di cui al d.m. 77/204, come modificato dal d.m. 37/2018, tenuto conto della non complessità delle questioni affrontate – di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'appellante Tirozzi Giuseppe, con attribuzione al richiedente difensore antistatario, nonché di questo grado del giudizio in favore dell'INPS.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Tirozzi Giuseppe avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, 983/2018, pubblicata e notificata il 5-4-2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara il concorso di colpa di Tirozzi Giuseppe nella causazione del sinistro in ragione del 30% e ridetermina alla attualità la statuizione di condanna al risarcimento del danno in suo favore in complessivi € 53.226,20; condanna in solido gli appellati alla rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in € 860,00 per esborsi e € 8.000,00 per compenso professionale e per il secondo grado in € 800,00 per esborsi e € 7.000,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione; conferma nel resto l'impugnata sentenza; accoglie la domanda proposta dall'interventore INPS e per l'effetto condanna in solido la Unipolsai Assicurazioni S.p.A. e De Fusco Lina al pagamento in suo favore della somma di 23.871,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma annualmente rivalutata secondo indici istat dal 20-9-2019 alla presente sentenza, oltre interessi legali al soddisfo;



condanna in solido la Unipolsai Assicurazioni S.p.A. e De Fusco Lina alla rifusione delle spese del grado in favore dell'INPS, liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario; conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Camera di Consiglio del 13-3-2020

Il Consigliere relatore

Il Presidente

